

n. 472 di REP.

CITTA' DI PIEDIMULERA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

**PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO
CON TECNOLOGIE ENERGETICHE AVANZATE IN PIEDIMULERA (VB) - CUP:
G41B22000550006 - CIG: 98002069D3.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì OTTO del mese di AGOSTO, alle ore 09:30 nella
Residenza Municipale di Piedimulera in Via Moiachina n. 4.

Avanti a me Dott.ssa Munda Fernanda (codice fiscale _____), Segretario
Comunale Ufficiale Rogante per le competenze conferite dall'art. 97, c. 4, lettera c) del D.Lgs n.
267/0, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le Parti,
aventi i requisiti di legge, si sono personalmente costituiti:

da una parte:

- l'Arch. BALZANO Fabrizio, nato a _____ (VB) il _____, (codice fiscale
_____), carta identità _____ rilasciata dal Comune di _____ () in
data _____, residente a _____ () in Via _____, responsabile del Servizio
Tecnico autorizzato a stipulare ai sensi dell'art. 107, c. 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267/00 e dal
decreto sindacale n. 3/2023 del 01.02.2023, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in
rappresentanza del Comune di Piedimulera (Cod. Fisc. /P.IVA: 00421730037), di seguito nel
presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice;

dall'altra parte:

- la Signora _____, nata a Verbania il 02.02.1963, (codice fiscale
_____), carta d'identità n. _____ rilasciata in data _____ dal Comune di
_____, e residente in Via _____ a _____ (), che interviene in

questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Tecno Costruzioni S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01655880035 con sede legale a Verbania Via alla Cartiera, iscritta nel R.E.A. della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. VB-184837, di seguito nel presente atto denominato "Appaltatore".

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica – io Segretario Comunale Ufficiale Rogante – sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto redatto nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/16.

PREMESSO che:

- che con il Nota Prot. Registro ufficiale U.0090853.26-10-2022 il Ministero dell'Istruzione comunicava l'ammissione al finanziamento di cui sopra per un contributo pari a €. 550.000,00 per la realizzazione di un Asilo Nido e sezione primavera con tecnologie energetiche avanzate, a valere sul fondo PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- con deliberazione G.C. n. 30 del 14.04.23 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO CON TECNOLOGIE ENERGETICHE AVANZATE", (CUP G41B22000550006), redatto dall'Arch. Andrea Forni di Crodo (VB), per una spesa complessiva di euro 790.000,00, di cui per lavori a base di gara euro €. 633.732,03, così suddiviso: Importo soggetto a ribasso d'asta = euro 628.732,03, Oneri per la Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta = euro 5.000,00;
- Visto lo schema di convenzione per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante del VCO, adeguato alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 50/16 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 in data 17.02.2020, lo schema di convenzione relativa all'adesione dei Comuni alla Stazione Unica Appaltante nonché il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento della stessa e ritenutoli meritevoli di approvazione;
- Vista la Deliberazione C.C. n. 4 del 28.04.2022, con la quale si aderiva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola, con sede a Verbania, Via dell'Industria n. 25, approvando lo schema di convenzione per l'espletamento e la gestione di gare in materia di lavori pubblici e/o acquisizione di beni e servizi di competenza di questo Comune, nonché il Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento della stessa;

a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara così come stabilito dal D.L. n. 77/21, con il criterio del minor prezzo tramite ribasso sull'importo dei lavori posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., sono state invitate n° 5 ditte operanti nel settore;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio n. 108 del 08.06.23 i lavori in oggetto venivano aggiudicati all'impresa Tecno Costruzioni S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01655880035 con sede legale a Verbania Via alla Cartiera, per l'importo netto di € 623.609,44 oltre I.V.A. 10%, derivante dal ribasso pari al 1,61% sull'importo a base d'asta, pari a €. 628.732,03 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 5.000,00.

- L'opera è finanziata in parte con contributo fondo PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alla università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, ed in parte con fondi propri comunali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa Tecno Costruzioni S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. 01655880035 con sede legale a Verbania Via alla Cartiera, l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO CON TECNOLOGIE ENERGETICHE AVANZATE";

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto del ribasso praticato del 1,61% – ammonta ad euro 623.609,44 (Seicentoventitremilaseicentonove/44) comprensivo degli oneri della sicurezza di €. 5.000,00, da assoggettarsi ad I.V.A 10%, ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- b) il Capitolato Speciale d'appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08: (piano operativo di sicurezza);
- f) il cronoprogramma;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche

progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 365 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiungano un importo non inferiore ad euro 150 (centocinquantamila).

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/02 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria definitiva n. 2007700 emessa da Revo Insurance Spa Agenzia di Milano in data 12.07.23 per un importo di euro 24.944,40.

2. Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs. n. 50/16, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, del D.Lgs. n. 50/16 emessa da Revo Insurance Spa n. 2007708 Agenzia di Milano in data 12.07.23 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16.

L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa per Responsabilità Civile per danni a terzi emessa da Sara Assicurazioni Spa n. 50 15494AJ Agenzia di Verbania in data 30.04.2023 con massimale per sinistro pari a €. 5.000.000,00.

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 (c.d. Codice Antimafia), come integrato dal D.Lvo 218/12, l'appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/16.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, c. 8 della Legge n. 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/00 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Piedimulera ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice;

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.13, n. 55) intestata al Comune di Piedimulera "codice univoco ufficio" UFR9UI e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei

pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 50/16, all'appaltatore potrà essere riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/16.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- _____, nata a _____ il _____ - C.F. = _____, residente a _____
Oggebbio (VB).

IBAN: – Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Gravellona Toce
(VB) C.so Guglielmo Marconi n. 95.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. n. 145/00 s.m.i. nella parte ancora vigente.
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/16.
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/16; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Verbania.

Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/16.
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/16, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 18 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente atto pubblico viene stipulato in forma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/05 (CAD) e smi.

Articolo 19 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto; ai sensi del D.M. 22/2/07, trattandosi di contratto digitale, l'imposta di bollo è fissata in € 45,00.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. Le imposte di registro (€ 200,00) e di bollo (€ 45,00) saranno versate con modalità telematica. Il contratto sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

3. Del presente atto pubblico, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/86, le parti richiederanno la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/16, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Piedimulera Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori in oggetto

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto della vigente normativa, è stato redatto da me, Segretario comunale, mediante personal computer e software di videoscrittura.

L'atto stesso viene da me, Segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lvo 82/05 (CAD).

IL COMUNE DI PIEDIMULERA Arch. Fabrizio Balzano

L'IMPRESA: Tecno Costruzione S.r.l. Legale Rappresentate

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE - Dott.ssa Munda Fernanda